



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**8/2015**

**Gennaio/8/2015 (\*)**

**Napoli 22 Gennaio 2015**

***L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n° 31 del 30 dicembre 2014, anticipa – per via amministrativa – quanto dovrà essere disposto da un emanando decreto ministeriale sulle modalità di invio e di frequenza della comunicazione che gli agenti sono tenuti ad effettuare ai fini della determinazione dell'imponibile su cui applicare la ritenuta d'acconto.***

L'art. 25-*bis* del D.P.R. 600/73 prevede che sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, all'atto del pagamento il sostituto di imposta deve operare una ritenuta di acconto dell'IRPEF o dell'IRES calcolata in ragione del 23% sul 50% (ovvero sul 20%) della provvigione corrisposta. La ritenuta ridotta, calcolata sul 20% della provvigione, si applica solo a condizione che il percipiente dichiari esplicitamente di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

L'attuale disciplina, cui è subordinata l'applicazione della base imponibile ridotta al 20%, è dettata dal D.M. 16 aprile 1983 e prevede che la dichiarazione *de qua* debba essere spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in corso

d'anno, non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ovvero sono venute meno.

L'art. 27 del D.Lgs. del 21.11.2014 n. 175 (*ergo*: Decreto sulle semplificazioni fiscali) stabilisce che un Decreto Ministeriale di attuazione di prossima emanazione dovrà invece sancire che la dichiarazione in parola:

- possa essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata (*id*: PEC);
- non debba avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente;

La circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate ritiene che sebbene l'attuazione dell'art. 27 *de quo* sia demandato a un prossimo Decreto Ministeriale di attuazione, nelle more dell'adozione di tale decreto e coerentemente con le finalità di semplificazione della Legge Delega, sia possibile la trasmissione della dichiarazione anche tramite posta elettronica certificata, rispettando comunque i termini ivi previsti.

In pratica, le dichiarazioni inviate dall'agente e dalle altre figure previste dall'art. 25-bis entro il 31 dicembre anno precedente o entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti, oppure ancora entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o alla esecuzione della mediazione, conservano validità fino alla perdita dei requisiti. Pertanto, in tali casi, nel presupposto del mantenimento dei requisiti previsti dal D.M. 16 aprile 1983, non dovrà essere nuovamente inviata la dichiarazione entro il 31 dicembre 2014.

Rimane fermo l'obbligo di dichiarare con le medesime modalità il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano, tenendo presente che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro.

Si tratta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 471 del 1997 per la "*omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri*".

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/FT**